



Regione Siciliana

Protocollo nr. : 0002682
del 27/02/2015
Ente: CEFPAS
A00:



CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO

**A tutti gli operatori economici
interessati alla procedura di gara in oggetto**

Oggetto: Gara mediante procedura aperta ex art. 55 del D.Lgs. 163/2006, per l'affidamento del servizio di vigilanza armata e servizi fiduciari (sorveglianza non armata) per 3 anni (CIG 60865056D0).

Chiarimento n. 3

Con riferimento all'appalto in oggetto, secondo quanto previsto dal Disciplinare di gara prot. n. 820 del 26/01/2015 all'art. 2 "*Richiesta di eventuali chiarimenti e comunicazioni inerenti la procedura*", in risposta al seguente quesito formulato da un operatore economico:

"In riferimento al punto B dei servizi fiduciari del Capitolato speciale di gara in oggetto, Vi chiediamo se corre obbligo essere in possesso della licenza prefettizia per il servizio di vigilanza armata, per offrire avalimento ad una Società di vigilanza per le capacità economiche per i servizi di cui sopra (fiduciari) riferito dal disciplinare pagina 8 punto 9"

si precisa quanto segue:

L'art. 14 del Disciplinare di gara prot. n. 820 del 26/01/2015 prevede tra i requisiti di partecipazione che devono essere posseduti a pena di esclusione dai concorrenti, la licenza di Istituto di vigilanza, di cui al Titolo IV del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza 18 giugno 1931 n. 773, al R.D. 6 maggio 1940 n. 635 così come modificato dal DPR 4 agosto 2008 n. 153 e dal DM 269 del 2010, rilasciata dall'autorità competente, con classi funzionali e ambito territoriale adeguati a quello richiesto dal suddetto decreto. **Pertanto, l'Istituto concorrente che partecipa alla gara deve essere titolare di licenza in corso di validità.**

L'art. 4 lettera B) "Servizi fiduciari" del Capitolato speciale di gara prot. n. 819 del 26/01/2015, testualmente prevede che "*Il servizio dovrà essere svolto da personale non armato, dipendente del soggetto aggiudicatario titolare di licenza prefettizia in corso di validità all'espletamento del servizio di vigilanza*". **Pertanto, gli addetti ai servizi fiduciari dovranno essere dipendenti dell'Istituto di vigilanza titolare di licenza, aggiudicatario della gara.**

Tutto ciò premesso, l'art. 49 del D.lgs. 163/2006, nel dettare la disciplina dell'avvalimento, consente al concorrente che partecipa alla gara -nella fattispecie un Istituto di vigilanza titolare di licenza- di soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (*società ausiliaria*), in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del medesimo decreto, nonché dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento.

Nel caso in esame, se il concorrente -Società di vigilanza titolare di licenza- è carente del requisito di cui al Disciplinare di gara, art. 7 punto 9), ossia dello svolgimento negli ultimi 3 esercizi di servizi analoghi a quelli fiduciari per un importo complessivo pari a € 200.000,00 IVA esclusa- potrà fare ricorso ai fini della partecipazione alla gara, ad una società ausiliaria anche non in possesso di licenza, la quale si obbligherà a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie oggetto di avvalimento di cui è carente il concorrente.

Nel caso specifico, trattandosi di appalto di servizi, la società ausiliaria metterà a disposizione incondizionatamente ed irrevocabilmente quella capacità tecnica, organizzativa e professionale nello svolgimento dei servizi fiduciari, dimostrata dallo svolgimento negli ultimi 3 esercizi di servizi analoghi per un importo complessivo pari a € 200.000,00 IVA esclusa, capacità richiesta a pena di esclusione per la partecipazione alla presente gara.

Il contratto di avvalimento che in originale o copia autentica dovrà essere allegato a pena di esclusione alla documentazione di gara prodotta, dovrà contenere, tra le altre cose, la specifica indicazione dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento, che saranno messe a disposizione per tutta la durata dell'appalto dalla società ausiliaria, fermo restando, nel caso di risorse umane, quanto sopra detto circa l'obbligo che gli addetti ai servizi fiduciari che espletteranno il servizio presso il Cefpas siano dipendenti dell'Istituto di vigilanza titolare di licenza, aggiudicatario della gara.

IL DIRETTORE DEL CENTRO

(Dott. Angelo Lonaglio)

